plificativo ricordo la segnalazione ad un comune della necessità di consentire ai cittadini che avessero dato in comodato a stretti congiunti un proprio immobile di beneficiare della riduzione dell'I.C.I senza bisogno di registrazione del contratto verbale (a cui l'amministrazione alla fine si è adeguata),la necessità di definire concretamente i poteri delle commissioni miste conciliative istituite dalle USL e da talune aziende ospedaliere, la necessità di un intervento normativo che ponga rimedio alla soppressione dell'ospedale militare a cui venivano inviati i cittadini disabili per l'accertamento delle condizioni di salute preliminare alla concessione dei benefici di legge. Aggiungo ancora la menzione di una segnalazione inoltrata alla amministrazione regionale in materia di interventi di recupero e riqualificazione dei centri storici: in proposito un disegno di legge della giunta regionale prevede, tra l'altro, la efficacia dell'approvazione del progetto da parte del comune come strumento con cui i promotori, purché rappresentino il 51% della proprietà dell'immobile, possono ottenere l'espropriazione dei beni dei dissenzienti. Una norma simile già è in vigore, ma richiede che i promotori raggiungano il 75% della proprietà complessiva. Ho quindi ritenuto opportuno segnalare la delicatezza del problema e la necessità di norme più analitiche di quelle contenute nel disegno, anche sotto il profilo dell'indennità di esproprio (non contemplata nel testo).

7) Nomina commissari ad acta

L'art. 17 comma 45 della legge 15 maggio 1997, n, 167 prevedeva che, qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo.

Successivamente l'art. 136 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ha confermato quanto sopra ampliando la competenza a tutti gli enti locali, così come definiti dall'art. 2 dello stesso decreto, intendendosi per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni; le

norme del citato testo unico si applicano altresì , salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.

L'entrata in vigore delle suddette norme ha comportato un notevole aggravio di lavoro per il personale assegnato alla struttura del difensore civico; infatti le richieste di intervento sono aumentate in maniera considerevole arrivando a più di 200 (duecento).

La maggior parte dei procedimenti avviati ha riguardato molti comuni della regione in quanto ritenuti inadempienti agli adempimenti previsti

1. dalla legge regionale n. 4 del 24/01/1985 relativa alla devoluzione di contributi di urbanizzazione secondaria a favore delle confessioni religiose che ne facciano richiesta (curia vescovile, ecc.),
2. dalla legge regionale n. 12 del 20/03/1998 riguardante le classificazioni acustiche comunali per le quali i comuni, sebbene sia scaduto il termine previsto dalla legge, non avevano ancora provveduto ad assegnare incarico per la redazione del piano a tecnici qualificati,
3. dalla legge regionale 16/08/1995, n. 43 concernente l'organizzazione del servizio idrico integrato all'interno di Ambito Ottimale di Gestione individuato nelle province di Genova e Savona.
4. da leggi diverse per approvazione conti consuntivi di enti locali, liquidazione compensi dovuti per servizi effettuati, ecc.,

PARTE SECONDA

ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO

A) Enti Convenzionati

Nell'anno 2001 si è ulteriormente ampliato il carico di lavoro dell'ufficio del difensore civico a seguito dell'aumento del numero degli enti locali che, non avendo provveduto alla nomina di proprio difensore civico, rientrano nella competenza del difensore civico regionale.

Gli enti convenzionati, invece, alla data del 31 dicembre 2001, ammontavano a complessivi n. 70, distinti come segue:

n° 32 Provincia di Genova;

n. 8 Provincia di Imperia;

n° 16 Provincia di La Spezia;

n° 14 Provincia di Savona

Gli Enti convenzionati sono più dettagliatamente indicati negli specchietti A), B), C) e D) che seguono.

Va comunque ricordato che, per effetto dell'art. 5, comma 7 sub. e) della legge regionale 6 giugno 1974 n. 17 e successive modificazioni, questo Ufficio può intervenire direttamente nei confronti di tutti gli enti locali privi di un proprio difensore civico.

A) PROVINCIA DI GENOVA

ente convenzionato	data convenzione
Amministrazione Provinciale	07/03/1989
Comune di Arenzano	08/08/2000
Comune di Bargagli	27/03/2000
Comune di Borzonasca	03/11/1998
Comune di Camogli	19/11/1994
Comune di Campomorone	17/04/1998
Comune di Castiglione Chiavarese	15/05/1996
Comune di Ceranesi	04/11/1997
Comune di Cogoleto	25/06/1996
Comune di Cogorno	27/05/1996
Comune di Crocefieschi	30/06/1997
Comune di Davagna	23/12/1998
Comune di Leivi	08/08/2000
Comune di Masone	25/07/1996
Comune di Mele	07/04/1998
Comune di Mignanego	14/05/1993
Comune di Montebruno	20/05/1996
Comune di Neirone	03/07/1996
Comune di Pieve Ligure	14/05/1996
Comune di Propata	07/07/1997
Comune di Rapallo	17/07/1996
Comune di Rezzoaglio	20/12/2000
Comune di San Colombano Certenoli	05/11/1998
Comune di Sestri Levante	28/05/1997
Comune di Sori	14/02/1990
Comune di Torriglia	02/06/1997
Comune di Tribogna	09/02/1993
Comune di Uscio	11/05/1998
Comune di Vobbia	01/09/1997
Comune di Zoagli	14/11/1997
Comunità Montana Alta Valle Scrivia	12/05/1997
Comunità Montana Val Petronio	09/09/1997

B) PROVINCIA DI IMPERIA

ente convenzionato	data convenzione
Amministrazione Provinciale	24/01/1989
Comune di Cervo	25/06/1996
Comune di Mendatica	08/07/1997
Comune di Montegrosso Pian Latte	18/07/1997
Comune di Ospedaletti	23/03/1993
Comune di San Lorenzo al Mare	29/10/1998
Comune di Ventimiglia	05/06/1989
Comune di Vessalico	23/05/1997

C) PROVINCIA DI LA SPEZIA

ente convenzionato	data convenzione
Comune di Ameglia	07/02/1989
Comune di Bolano	15/03/1998
Comune di Borghetto Vara	02/02/1998
Comune di Calice al Cornoviglio	29/07/1997
Comune di Carro	27/11/1997
Comune di Framura	10/03/1989
Comune di Lerici	27/08/1998
Comune di Ortonovo	02/09/1996
Comune di Pignone	16/07/2001
Comune di Porto Venere	04/09/1996
Comune di Riccò del Golfo	03/05/1994
Comune di Riomaggiore	1989
Comune di Santo Stefano Magra	07/02/1989
Comune di Sarzana	24/03/1989
Comune di Zignago	23/03/1993
Comunità Montana Media e Bassa Val di Vara	1988

D) PROVINCIA DI SAVONA

ente convenzionato	data convenzione
Amministrazione Provinciale	24/05/1991
Comune di Altare	06/10/1998
Comune di Andora	03/08/1989
Comune di Bergeggi	22/10/1996
Comune di Cairo Montenotte	11/07/1997
Comune di Carcare	30/12/1997
Comune di Cengio	28/07/1998
Comune di Ceriale	20/07/1989
Comune di Laigueglia	23/03/1993
Comune di Noli	26/07/1997
Comune di Orco Feglino	25/11/1998
Comune di Savona	00/03/1989
Comunità Montana Ingauna	1989
Comunità Montana Pollupice	02/06/1989

B) Dati Statistici

I dati statistici forniscono elementi molto utili per lo studio dell'Istituto: l'elevato numero di osservazioni deve poi essere elaborato e interpretato al fine di consentire un più approfondito esame di tutto il materiale riferito.

Peraltro occorre preliminarmente precisare che nel materiale statistico riportato non possono essere praticamente contemplati i numerosissimi interventi effettuati giorno per giorno per le vie informali.

Infatti, come infra meglio specificato, le pratiche che seguono la ordinaria prassi della protocollazione e della registrazione rappresentano una quota di molto inferiore all'effettiva attività svolta dall'ufficio.

A tutt'oggi non esiste (o quanto meno non è stata attivata perché di complessa attuazione) una strumentazione tecnologica che possa consentire una ordinata e precisa classificazione degli interventi effettuati per le vie telefoniche.

Tali interventi telefonici rappresentano l'attività preponderante, sotto il profilo quantitativo, fra quella svolta dall'ufficio.

Indicativamente, ma l'espressione numerica potrebbe in concreto essere più consistente, tali interventi si quantificano nell'ordine di 10.000.= circa.

Quasi sempre per telefono si svolge un'attività di consulenza che può risultare più o meno approfondita secondo le circostanze e le esigenze dell'interessato. I cittadini si rivolgono all'ufficio per i più svariati motivi: spesso, fraintendendone il ruolo, per avere consigli prettamente legali o per conoscere competenze o procedure proprie dell'Autorità Giudiziaria; a volte per un semplice "conforto" morale od uno sfogo legato ad una equiparazione dell'Ufficio del Difensore Civico ad un ufficio reclami (tout court); non di rado per chiedere informazioni di carattere generale (sul nominativo del Presidente della Regione, sull'orario di ricevimento del pubblico di qualche Ente, sulla lettura delle bollette della luce e del gas, sulla regolarità di una procedura amministrativa ecc.).

Anche per le ipotesi non rientranti nella competenza dell'Istituto

il personale operante nella struttura si impegna a fornire adeguato supporto informativo e, statisticamente, l'utenza risulta soddisfatta anche per questo tipo di interventi che pure nella loro "anomalia" rappresentano di fatto un serio aiuto per il cittadino.

Logicamente le richieste di intervento avvengono attraverso anche gli altri canali canonici di comunicazione e cioè per posta tradizionale e posta informatica (E-mail) nonché in conseguenza degli incontri presso la sede dell'Istituto ubicata in Genova viale Brigate Partigiane 2 e le sedi logisticamente dislocate nell'ambito del territorio regionale, nelle quali il personale dell'ufficio garantisce la propria presenza nelle giornate di venerdì così come meglio specificato e cioè:

1° venerdì

- Imperia c/o il palazzo della provincia in viale Matteotti n.147;
- Arenzano in via Giuseppe Verdi n. 49 cancello;

2° venerdì

- Savona c/o il palazzo della provincia in via IV novembre n.1;
- Sarzana c/o la sede comunale in piazza Matteotti n.5;

3° venerdì

- La Spezia c/o l'ispettorato funzioni agricole della Regione Liguria in via XXIV Maggio n.3.- 3° piano;
- Recco c/o la sede del Giudice di Pace in Via XXV Aprile n. 1 (1)
- Savona c/o il palazzo della provincia in via IV novembre n.1;

4° venerdì

- Chiavari c/o la sede comunale in piazza dellOrto n.1;
- Sarzana c/o la sede comunale in piazza Matteotti n.5;
- Imperia c/o il palazzo della provincia in viale Matteotti n.147;

Presso dette sedi vi è stata un'affluenza di pubblico pari a complessive 600 unità circa ripartite in

n° 125 a Imperia;

n° 135 a Sarzana;

n° 100 a Savona;

n° 75 a La Spezia;
n° 75 ad Arenzano;
n° 80 a Chiavari;
n° 10 a Recco (sede decentrata di nuova istituzione).

Gli interventi registrati e protocollati in ordine cronologico e sistematico ammontano a 1371; essi rientrano nella competenza propria dell'Istituto contemplandovi le varie ipotesi di abusi, omissioni, ritardi, disfunzioni, irregolarità, carenze o inerzia delle pubbliche amministrazioni.

A questo proposito giova rilevare che le discipline "privatistiche" (diritto di famiglia, successorio, commerciale, contrattuale ecc.) che maggiormente coinvolgono i cittadini non rientrano nella competenza dell'Istituto e pertanto le pratiche ad esse relative non rientrano nel conteggio statistico sopra riferito. Resta comunque inteso che, non di rado, la riconosciuta disponibilità del personale dell'ufficio unita ad una qualificata professionalità e ad una consolidata esperienza, pur non potendo sostituire il ruolo proprio dell'avvocato o del magistrato, soddisfa le richieste dell'utente anche nell'ambito delle dette discipline "privatistiche".

Ma il dato maggiormente rilevante sotto il profilo statistico è rappresentato dalla percentuale di definizione positiva delle problematiche sottoposte all'attenzione dell'ufficio. Infatti mentre il numero degli interventi genericamente trattati dal difensore civico negli ultimi anni è stato piuttosto costante, nell'anno 2001, anche a seguito di un certosino lavoro di rafforzamento qualitativo e quantitativo del personale assegnato alla struttura (che ora si compone di un dirigente e sette dipendenti), sono stati raggiunti effettivi concreti risultati nella conclusione "utile" delle pratiche stesse. E cioè seguendo attentamente le singole situazioni affrontate ed intervenendo nelle stesse con argomentazioni tecniche mirate e motivate si sono ottenuti risultati forse insperati anche nel recente passato rivalutando, in termini di prestigio sociale, la figura istituzionale del difensore civico assurta sempre più ad un ruolo rilevante che il nostro ordinamento non può più disconoscere.

C) Singoli interventi

1) situazione degli stranieri comunitari.

La sig. A.B. , cittadina di uno stato diverso dalla Repubblica italiana ma appartenente all'Unione europea, riceveva dal comune di residenza un invito a rinnovare la dichiarazione di dimora abituale entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, e, stupefatta di tale richiesta mai ricevuta prima, si rivolgeva a questo ufficio.

Era facile appurare che il comune in questione (pur non dei minori della regione) ignorava il sistema normativo riguardante il soggiorno in Italia dei cittadini comunitari (sarebbe far torto al funzionario addetto il sospettare che egli non identificasse lo stato straniero – fra l'altro confinante con l'Italia – come uno stato appartenente all'Unione europea).

Tale sistema normativo è il seguente: ai cittadini di altro stato della Unione europea non si applica il disposto dell'art. 15, comma 2, del DPR 394/99 (citato nella richiesta comunale) perché detto DPR 394/99 costituisce il regolamento attuativo del D.Lgs. 286/98, il quale a sua volta all'art. 1, commi 1 e 2, stabilisce espressamente la non applicabilità delle norme ivi contenute (e conseguentemente anche del regolamento attuativo) ai cittadini dell'Unione europea. A questi ultimi è invece applicabile il D. Lgs. 358/99, ed in particolare l'art. 1, il quale ha modificato il DPR 1656/65, già integrato dall'art. 1 del decreto legislativo 470/92. Dall'art. 5 bis del cit. DPR 1656/65 nella formulazione attualmente in vigore si ricava che i cittadini della Unione europea hanno diritto al soggiorno nel territorio italiano a determinate condizioni (elencate dalla norma in esame), e possono a tal fine ottenere dalla autorità di pubblica sicurezza una carta di soggiorno di validità decennale, di cui non è prevista la presentazione all'anagrafe del comune di residenza.

Così chiarita la situazione riguardo al comune, emergeva tuttavia il fatto che la interessata non aveva mai richiesto la carta decennale di soggiorno. A tale problema si metteva peraltro immediato rimedio

mediante una telefonata all'ufficio di polizia competente, che con la massima cortesia provvedeva alla immediata regolarizzazione.

2) ubicazione di uffici della questura in uno stabile privato.

Alcuni condomini di un edificio di privata abitazione, nel quale alcuni locali sono stati destinati alla installazione di uffici della questura, fra cui l'ufficio passaporti, si rivolgevano a questo Ufficio segnalando i problemi che derivavano dall'afflusso di un rilevante numero di estranei, anche extracomunitari, all'interno dell'edificio per accedere ai locali della polizia.

La materia, riguardante direttamente l'attività della polizia, non rientrava nella mia competenza per espressa esclusione stabilita dall'art.16 della Legge 15/5/1997 n.127; tuttavia, come in altre occasioni, ritenevo doveroso trasmettere la segnalazione ricevuta al responsabile, cioè nel caso al questore, per quanto di sua competenza.

Il questore rispondeva cortesemente segnalando tutte le cautele che erano state adottate per evitare disagi ai privati abitanti dell'edificio; egli faceva tuttavia presente che non era possibile il trasferimento degli uffici. In ogni modo assicurava il massimo impegno per contenere al massimo il disturbo.

Di tale risposta rendevo edotti gli interessati, null'altro potendo fare (anche perché la scelta dell'ubicazione degli uffici rientra palesemente nella discrezionalità amministrativa).

Successivamente si è appreso che l'ufficio di cui si tratta starebbe per essere riportato all'interno della questura, così che verrà a cessare l'inconveniente lamentato.

3) regolarizzazione posizione INPS in Lombardia.

Il sig. M.A. si è rivolto a questo ufficio sollecitando la regolarizzazione della sua posizione pensionistica, curata dall'INPS di Milano.

La richiesta veniva inoltrata, per competenza territoriale, al difensore civico della Lombardia, il quale interessava l'INPS di Milano, ottenendo quindi la conferma dell'avvenuta regolarizzazione.

La vicenda da un lato evidenzia l'incisività degli interventi del

difensore civico, che riescono rapidamente ad ottenere quanto il privato con le sue richieste non riesce a conseguire, da un altro lato pone in luce la utilità del collegamento fra i vari difensori civici istituiti nelle varie regioni, i quali attraverso un sistema di contatti simile alla figura giurisdizionale della rogatoria riescono in maniera corretta e rispettosa della legge ad assicurare la assistenza ai privati in tutte le regioni in cui è istituita la difesa civica.

4) richiesta di arretrati pensionistici (INPS)

Il sig. G.A. si è rivolto nell'anno 1999 a questo ufficio in quanto non riusciva ad ottenere il pagamento di arretrati di pensione dovutigli dall'INPS e chiesti fin dal 1992; egli non aveva nemmeno ricevuto risposta alle sue sollecitazioni (si trattava di una pratica in carico ad una sede periferica dell'ente previdenziale).

L'INPS in risposta alla richiesta di notizie comunicava che, a seguito di decisione favorevole della commissione provinciale per i ricorsi, la richiesta del sig. A. era stata accolta fin dall'anno 1998; peraltro la notizia dell'accoglimento non era stata trasmessa al pensionato, né tantomeno allo stesso, a suo dire, era mai stato corrisposto quanto gli spettava.

L'INPS successivamente (nel luglio dell'anno 2000) comunicava invece che nel maggio 1998 al sig. A. era stata versata una prima rata del capitale dovuto, mentre nel 1999 era stato effettuato il saldo (sia pure con un bonifico che erroneamente indicava l'imputazione di quanto pagato al debito maturato fino al maggio e non all'ottobre dell'ultimo anno di riferimento). La nota aggiungeva che erano già stati calcolati rivalutazione ed interessi sugli arretrati, mentre immediatamente dopo si sarebbe proceduto al calcolo ed alla liquidazione della ulteriore rivalutazione monetaria.

Nel maggio del 2001 il sig. A. si rifaceva vivo comunicando di non avere ancora ricevuto quanto promessogli.

Dopo ulteriori solleciti, finalmente a fine giugno 2001 l'INPS comunicava l'avvenuta liquidazione della rivalutazione, che sarebbe stata pagata con la rata di agosto.

Non essendo pervenute ulteriori notizie si deve ritenere che le ragioni del pensionato siano state finalmente soddisfatte. I tempi occorsi, come si vede, sono tuttavia stati veramente eccessivi, e l'ente è altresì incorso in omissioni ed errori che avrebbero dovuto essere evitati.

5) tempi occorrenti per il riconoscimento di due anni di servizio utili ai fini pensionistici.

Il sig. A.A. si è rivolto a questo ufficio lamentando che una sua richiesta presentata nel dicembre 1999 per ottenere il riconoscimento di due anni di servizio da lui prestati come utili ai fini pensionistici non aveva ottenuto ancora, dopo due anni, risposta positiva, se non quella di una richiesta di pagamento di oltre 5 milioni di "oneri" perché la domanda era stata presentata dopo oltre dieci anni dalla data utile.

Seguiva un carteggio con gli enti previdenziali interessati (INPS ed INPDAP), e solo dopo numerosi solleciti perveniva finalmente la comunicazione che "è stata avviato il procedimento teso alla valutazione del periodo di servizio"; all'esito di tale procedimento verrà operato il riconoscimento gratuito dei due anni utili ai fini pensionistici. L'episodio illustra in maniera emblematica, i tempi ed i modi di operare della burocrazia.

6) trattamento pensionistico corrisposto dall'INPS; problemi relativi alla integrazione al minimo.

Il sig. G.C., titolare di una pensione ENASARCO e di altra INPS, si vedeva ridotta quest'ultima con revoca della integrazione al minimo precedentemente concessagli per eccedenza del reddito complessivamente da lui percepito. Non convinto delle spiegazioni fornitegli dall'istituto previdenziale si rivolgeva a questo ufficio, il quale peraltro, approfonditamente esaminata la questione, doveva constatare la regolarità della procedura seguita dall'INPS.

La situazione normativa riguardante il sig. C. è stata ricapitolata con esattezza dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 240 del 1994: in tale provvedimento è illustrato che la disciplina stabilita dal D.L. 463/83 contempla due distinte ipotesi, l'una relativa al limite definito

"esterno", che esclude (con il correttivo della così detta "cristallizzazione") la integrazione al minimo quando il titolare disponga di altri redditi superiori ad un certo ammontare, e l'altra riguardante il limite definito "interno", che nel concorso di più pensioni consente l'integrazione una sola volta fino a concorrenza con il limite reddituale, e quindi esclude, con effetto dall'1/10/1983, il cumulo di più pensioni integrate al minimo.

Il caso riguardante il sig. C. sembra riconducibile alla prima ipotesi, cioè alla esistenza, a fianco di una pensione (INPS) integrata al minimo, di altri redditi per un ammontare eccedente il limite di legge. Ciò ha comportato la "cristallizzazione" della pensione INPS al livello percepito alla suddetta data, ossia, in altre parole, il divieto di aumenti successivi al 30/9/1983 fino a totale riassorbimento della integrazione al minimo,. Naturalmente se, nel frattempo e dopo la data dell'1/10/1983, la pensione suddetta era stata aumentata, l'INPS, di fronte alla cristallizzazione al valore percepito a tale data, aveva il potere - dovere di recuperare le sole eccedenze corrisposte in più rispetto alla cristallizzazione, fino al limite della prescrizione. La sentenza della Corte costituzionale, fra le altre affermazioni, contiene quella della legittimità costituzionale di tale recupero (cfr. punto 6 della sentenza, prime quattro righe).

Così inquadrato il problema non esiste la possibilità di un comportamento diverso da quello seguito dall'INPS, tenuto conto che, dopo aver riportato l'importo della pensione al 1/10/1983, il recupero è stato limitato all'ultimo decennio precedente la data in cui esso è stato disposto. Ciò in applicazione dell'art. 1946 codice civile, posto che si trattava di un recupero di indebito e non di una corresponsione di trattamento pensionistico (per il quale soltanto sarebbe applicabile l'art. 2948 sub.4) invocato in linea subordinata dal richiedente).

Questi lamentava ancora che l'INPS che procedette nel 1992 ad un modesto recupero (£ 59.000) non abbia in tale occasione provveduto al globale ricalcolo della pensione cristallizzata; tuttavia tale fatto si è risolto in un vantaggio per il pensionato, perché se il recupero fosse stato disposto nel 1992 esso sarebbe risalito fino al 1983.

7) danni da sbalzo di tensione in utenza elettrica dell'ENEL

Il sig. M.L. si rivolgeva a questo ufficio lamentando di aver subito rilevanti danni a seguito di un elevato sbalzo di tensione dell'utenza elettrica a lui intestata; aveva interpellato telefonicamente l'ENEL, ottenendo dapprima l'invito a presentare una regolare domanda di rimborso; dopo l'avvenuta presentazione riceveva invece una comunicazione scritta in cui si affermava che nulla gli era dovuto in forza delle condizioni generali del contratto, essendosi trattato di un fatto accidentale.

Scrivevo quindi all'ENEL facendo presente che l'interessato riteneva illegittima la clausola (effettivamente esistente) di esonero da responsabilità, e chiedendo di verificare la sottoscrizione di tale clausola da parte dell'utente (necessaria trattandosi palesemente di clausola vessatoria).

In risposta non mi venivano indicati gli estremi di tale sottoscrizione, ma veniva ribadito in maniera del tutto generica che nulla era dovuto; tuttavia si aggiungeva che della pratica era stato investito l'assicuratore, a cui il cittadino poteva direttamente rivolgersi.

Successivamente non mi pervenivano altre notizie, per cui ignoro se alla fine l'utente sia stato risarcito o meno. Va tuttavia sottolineato l'atteggiamento dell'ente fornitore di energia, che dapprima richiede una esplicita domanda di rimborso, poi nega totalmente il risarcimento, e solo dopo l'intervento di questo ufficio si decide quantomeno a passare la pratica all'assicuratore, pur rimanendo inadempiente per quanto riguarda la mancata risposta alla richiesta di informazioni, con violazione pertanto della legge 241/90.

8) interruzione fornitura elettrica per morosità

Il dott. A.C. segnalava che nell'immobile da lui abitato si era verificata la sospensione della somministrazione dell' energia elettrica a cagione di una morosità dovuta a fatto dell'amministratore il quale, raccolte le quote dei condomini, non aveva versato l'importo all'ENEL.